

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2008/0018(COD)

15.10.2008

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli
(COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

Relatrice per parere: Anne Ferreira

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La sicurezza dei giocattoli è disciplinata da una direttiva adottata nel 1988 e modificata nel 1993. Questo testo ha consentito di armonizzare le normative in vigore negli Stati membri e di migliorare la protezione dei bambini.

La direttiva va tuttavia adattata al contesto economico nel quale viviamo e alle nuove conoscenze scientifiche di cui disponiamo, integrandovi i dati statistici relativi ai rischi e le nuove esigenze sociali.

Alcuni nuovi dati da considerare

Contesto economico

L'intensificazione degli scambi commerciali ha contribuito a modificare in misura considerevole il settore economico dei giocattoli.

Circa l'80% dei giocattoli commercializzati nell'UE è importato e occorre ricordare che, nel corso del 2007, milioni di giocattoli fabbricati in Cina sono stati ritirati dal mercato per mancata conformità alle norme europee. La circolazione delle merci impone di rivedere le regole che disciplinano l'immissione sul mercato e il controllo dell'osservanza di tali norme.

Nuove conoscenze scientifiche

I giocattoli presentano una concentrazione sempre più elevata di sostanze chimiche, con la conseguente necessità di adattare la legislazione ai rischi connessi alla presenza di questi prodotti e all'uso particolare che ne possono fare i bambini (suzione, lancio, ecc.).

Dati statistici e gestione dei rischi

Le notifiche di incidenti provocati da giocattoli riguardano principalmente episodi gravi. Questa situazione dovrebbe invece tenere conto del quadro completo degli incidenti per conoscere meglio i pericoli e i rischi connessi all'uso dei giocattoli.

Al fine di assicurare una migliore prevenzione degli incidenti connessi all'uso dei giocattoli, occorre basarsi sulle considerazioni scientifiche e sulle valutazioni di rischio disponibili.

Il riferimento al principio di precauzione non deve essere circoscritto a una specifica categoria di prodotti, e la relativa applicazione deve piuttosto essere di portata generale.

Nuove esigenze sociali

In quanto riflesso della nostra società, i giocattoli stanno diventando sempre più vari e numerosi. Accompagnano i bambini nel loro sviluppo affettivo e intellettuale e sono parte integrante del loro universo sia a casa sia nell'ambito della loro formazione.

I consumatori finali hanno il diritto di aspettarsi e di pretendere che i prodotti che acquistano siano di qualità e che non mettano a repentaglio la salute dei bambini o di coloro che sono sotto la loro tutela.

Ormai diventati più sensibili ai temi ambientali, essi chiedono inoltre di poter disporre di prodotti rispettosi dell'ambiente. Questa richiesta riguarda il ciclo di vita del prodotto, il relativo imballaggio, nonché la durata dei giocattoli. Da alcuni studi emerge che i giocattoli immessi sul mercato non sono sufficientemente resistenti, trasformandosi ben presto in rifiuti.

La proposta della Commissione apporta dei miglioramenti, ma richiede l'introduzione di alcune precisazioni. Le proposte di emendamento sono state redatte a tal fine, e nello specifico vertono sui seguenti punti:

L'importanza dell'informazione e dei documenti regolamentari che accompagnano il prodotto.

I termini utilizzati devono essere oggetto di una definizione comprensibile per tutti e fare riferimento alla nomenclatura dell'UE, per esempio in materia di asfissia.

Inoltre, i documenti devono essere di facile lettura. È altresì fondamentale che essi siano redatti in una o più lingue ufficiali degli Stati membri in cui i prodotti sono commercializzati.

Le disposizioni in materia di termine di risposta alle domande e di avviso devono essere definite nel dettaglio. Lo stesso vale per le disposizioni circa le misure correttive, di ritiro e di richiamo dei giocattoli non conformi.

La qualità dei prodotti e i rischi connessi alla presenza di sostanze chimiche

I giocattoli sono destinati specificatamente ai bambini: è dunque necessario tenere conto della loro maggiore sensibilità all'ambiente rispetto agli adulti.

Infatti, i loro organi si sviluppano completamente soltanto a una certa età, per cui l'esposizione alle sostanze CMR rappresenta un rischio per lo sviluppo dei bambini e la loro salute a lungo termine. Appare quindi necessario estendere il riferimento ad altre legislazioni (imballaggi dei prodotti alimentari, prodotti cosmetici, ecc.) che stabiliscono valori limite per quanto riguarda la presenza di determinate sostanze o la migrazione delle sostanze chimiche, valutabili in base all'uso che il bambino può fare del prodotto (suzione, contatto con la pelle, ecc.).

La relatrice ritiene che le disposizioni sulle sostanze chimiche debbano essere estese alle sostanze PBT, ecc.

La proposta in oggetto privilegia la libera circolazione dei giocattoli rispetto alla sicurezza di questi ultimi. In questo ambito, è necessario che l'onere della prova venga invertito, come accade per REACH. Anche i soggetti economici interessati devono dimostrare che i giocattoli da loro prodotti sono sicuri e rispettano la salute dei bambini.

In seguito a numerose delocalizzazioni, l'80% dei giocattoli commercializzati nell'Unione è importato, prevalentemente dalla Cina, dove il livello delle condizioni di lavoro e delle norme

ambientali è basso.

Le responsabilità in materia di sicurezza dei giocattoli sono quindi molteplici. È però compito dei grandi marchi e dei committenti occidentali che dominano ancora il mercato del giocattolo, così come degli importatori e distributori, far rispettare i capitoli d'oneri, che riflettono una legislazione comunitaria all'altezza dell'elevato livello di protezione della salute dei nostri bambini.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3bis) Il principio di precauzione è stato espressamente introdotto nel trattato nel 1992. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha più volte precisato il contenuto e la portata di tale principio nel diritto comunitario, qualificandolo come uno dei fondamenti della politica di protezione perseguita dalla Comunità nel settore dell'ambiente e della salute¹.

¹*Sentenza del 23 settembre 2003 nella causa C-192/01, Commissione/Danimarca, Raccolta 2003, p. I- 9693; sentenza del 7 settembre 2004 nella causa C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee et Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Raccolta 2004, p. I-7405.*

Motivazione

In mancanza di dati sui pericoli e i rischi che i giocattoli possono rappresentare per la sicurezza e la salute dei bambini e stante che questi ultimi appartengono alle categorie di popolazione molto vulnerabili in funzione dell'età, il principio di precauzione va integrato nella legislazione relativa alla sicurezza dei giocattoli per permettere sia alle competenti autorità degli Stati membri sia agli operatori economici di prendere i provvedimenti intesi a

impedire l'immissione in commercio di taluni giocattoli. La sua portata deve essere quindi di carattere generale.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono prendere le misure necessarie per garantire che siano resi disponibili sul mercato solo i giocattoli conformi alla normativa applicabile. La presente direttiva stabilisce una ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi corrispondenti al rispettivo ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

Emendamento

(8) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione ***agiscono con tutta la responsabilità e la vigilanza richieste per garantire che in condizioni di normale utilizzo e ragionevolmente prevedibili i giocattoli immessi in commercio non abbiano effetti pericolosi sulla sicurezza e la salute dei bambini. Gli operatori economici*** devono prendere le misure necessarie per garantire che siano resi disponibili sul mercato solo i giocattoli conformi alla normativa applicabile. La presente direttiva stabilisce una ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi corrispondenti al rispettivo ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

Motivazione

Non è sufficiente ricordare agli operatori economici di adottare le misure necessarie, ma è anche utile avvertirli che è in ballo la loro responsabilità. E' dunque necessario che vigilino affinché venga garantita la sicurezza e la salute dei bambini e che vengano considerati i vari utilizzi possibili dei giocattoli.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di garantire la protezione dei bambini da rischi individuati di recente, è altresì opportuno adottare nuovi requisiti

Emendamento

(16) Al fine di garantire ***un livello elevato di protezione della sicurezza e della salute dei bambini, nonché dell'ambiente*** da vari

essenziali di sicurezza. Occorre in particolare completare e aggiornare le disposizioni relative alle sostanze chimiche presenti nei giocattoli. Tali disposizioni devono precisare che i giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sui prodotti chimici, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione. Tali disposizioni devono tuttavia essere adattate ai bisogni specifici dei bambini, che rappresentano un gruppo vulnerabile di consumatori. Devono pertanto essere elaborate nuove disposizioni relative alle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) a norma della direttiva 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nonché relative alle fragranze nei giocattoli, in considerazione dei rischi particolari che queste sostanze possono comportare per la salute umana. I valori limite specifici di cui alla direttiva 88/378/CEE per alcune sostanze dovrebbero essere aggiornati in modo da tenere conto dei progressi del sapere scientifico.

rischi, le sostanze pericolose e molto pericolose dovrebbero essere oggetto di una particolare vigilanza. E' altresì opportuno adottare nuovi requisiti essenziali di sicurezza. Occorre in particolare completare e aggiornare le disposizioni relative alle sostanze chimiche presenti nei giocattoli. Tali disposizioni devono precisare che i giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sui prodotti chimici, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione. Tali disposizioni devono tuttavia essere adattate ai bisogni specifici dei bambini, che rappresentano un gruppo vulnerabile di consumatori. Devono pertanto essere elaborate nuove disposizioni relative alle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) a norma della direttiva 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nonché relative alle fragranze nei giocattoli, in considerazione dei rischi particolari che queste sostanze possono comportare per la salute umana. I valori limite specifici di cui alla direttiva 88/378/CEE per alcune sostanze dovrebbero essere aggiornati in modo da tenere conto dei progressi del sapere

scientifico.

Motivazione

I trattati e le pertinenti legislazioni comunitarie fanno sempre riferimento all'obiettivo di un livello elevato di protezione della salute delle persone implicate e dell'ambiente, per cui lo stesso deve avvenire in occasione della revisione della legislazione sulla sicurezza dei giocattoli. Il considerando in questione che riguarda le sostanze chimiche deve quindi tassativamente far riferimento alle sostanze pericolose e molto pericolose.

Emendamento 4

**Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(16bis) Gli operatori economici che chiedono un'esenzione per l'utilizzo di sostanze molto pericolose nei giocattoli dovrebbero dimostrare che non esiste nessuna alternativa più sicura.

Motivazione

L'utilizzo delle sostanze molto pericolose deve essere evitato in generale a causa dei potenziali effetti a più o meno lungo termine sulla salute dei bambini. Tuttavia, la loro utilizzazione può essere prevista a condizione però che i fabbricanti provino l'inesistenza di sostanze di sostituzione molto più sicure. Il presente emendamento rinvia anche al "principio" dell'inversione dell'onere della prova introdotto nella legislazione REACH per la quale spetta al produttore dimostrare che non vi sono altre alternative all'utilizzazione di una sostanza molto pericolosa.

Emendamento 5

**Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) La responsabilità in materia di gestione dei rischi rappresentati dai giocattoli, soprattutto quelli legati all'utilizzazione di sostanze chimiche nei giocattoli, dovrebbe incombere alle persone fisiche o giuridiche che

fabbricano, importano e immettono in commercio i giocattoli.

Motivazione

Gli operatori economici del settore dei giocattoli devono altresì essere pienamente coscienti degli effetti potenzialmente pericolosi per la salute dei bambini derivanti dall'utilizzazione di talune sostanze o preparati chimici. Di conseguenza incombe loro di includere la problematica delle sostanze chimiche nella gestione dei rischi legati all'utilizzazione dei giocattoli.

Emendamento 6

**Proposta di direttiva
Considerando 17**

Testo della Commissione

(17) Le disposizioni generali e specifiche della presente direttiva relative alle sostanze chimiche devono mirare a tutelare la salute del bambino dalla presenza di sostanze pericolose nei giocattoli, mentre le questioni ambientali connesse ai giocattoli sono disciplinate dalla legislazione ambientale ***orizzontale*** che si applica ***parimenti*** ai giocattoli, ***in particolare dalla direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti***, dalla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dalla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e dalla direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Emendamento

(17) Le disposizioni generali e specifiche della presente direttiva relative alle sostanze chimiche devono mirare a tutelare la salute del bambino dalla presenza di sostanze pericolose nei giocattoli, mentre le questioni ambientali connesse ai giocattoli sono disciplinate dalla legislazione ambientale che si applica ai giocattoli ***elettrici ed elettronici***, dalla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ***e*** dalla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. ***Inoltre, le questioni ambientali in materia di rifiuti sono disciplinate dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, quelle concernenti gli imballaggi*** dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e ***quelle attinenti a pile e accumulatori*** dalla direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Motivazione

Il testo della Commissione dà l'impressione che ad essere considerate siano le questioni ambientali connesse a tutti i giocattoli, mentre l'oggetto del documento sono invece i giocattoli elettrici ed elettronici.

La legislazione orizzontale non si applica esplicitamente ai giocattoli e non dovrebbe essere raggruppata con le direttive in materia di AEE e RAEE.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) È opportuno stabilire requisiti di sicurezza specifici per far fronte al particolare pericolo potenziale rappresentato dai giocattoli all'interno di prodotti alimentari ***secondo il principio di precauzione***, poiché il fatto di proporre un giocattolo insieme a un prodotto alimentare pone in essere un rischio di soffocamento distinto rispetto al rischio rappresentato dal giocattolo in sé, e che pertanto non è oggetto di nessun provvedimento specifico a livello comunitario.

Emendamento

(18) È opportuno stabilire requisiti di sicurezza specifici per far fronte al particolare pericolo potenziale rappresentato dai giocattoli all'interno di prodotti alimentari poiché il fatto di proporre un giocattolo insieme a un prodotto alimentare pone in essere un rischio di soffocamento distinto rispetto al rischio rappresentato dal giocattolo in sé, e che pertanto non è oggetto di nessun provvedimento specifico a livello comunitario.

Motivazione

Il principio di precauzione deve essere applicato in generale nell'ambito della direttiva rivista. Il presente emendamento è altresì connesso con l'emendamento 1 al considerando 3 bis.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Poiché è possibile che esistano o vengano progettati giocattoli che comportano pericoli che non sono disciplinati dai requisiti specifici di sicurezza della presente direttiva, vanno stabiliti requisiti generali di sicurezza come base giuridica per gli interventi contro tali giocattoli. A tale riguardo, la sicurezza dei giocattoli deve essere determinata con riferimento all'uso al quale è destinato il prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso prevedibile in considerazione del comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media proprio dell'utilizzatore adulto.

Emendamento

(19) Poiché è possibile che esistano o vengano progettati giocattoli che comportano pericoli che non sono disciplinati dai requisiti specifici di sicurezza della presente direttiva, vanno stabiliti requisiti generali di sicurezza come base giuridica per gli interventi contro tali giocattoli. A tale riguardo, la sicurezza dei giocattoli deve essere determinata con riferimento all'uso al quale è destinato il prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso ***ragionevolmente*** prevedibile in considerazione del comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media proprio dell'utilizzatore adulto.

Motivazione

Occorre precisare le varie caratteristiche prevedibili degli usi da valutare. E' necessario riflettere per procedere alla valutazione del giocattolo onde tener conto degli utilizzi che il bambino può fare di un giocattolo, escludendo eventi che un bambino di una certa età non potrebbe realizzare a causa del suo stadio di sviluppo fisico, intellettuale ecc.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) L'apposizione del marchio CE, l'atto formale ***attestante*** la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. La presente direttiva deve pertanto stabilire i principi generali che regolamentano l'utilizzazione del marchio CE, nonché le regole della sua apposizione.

Emendamento

(21) L'apposizione del marchio CE, l'atto formale ***indicante*** la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. La presente direttiva deve pertanto stabilire i principi generali che regolamentano l'utilizzazione del marchio CE, nonché le regole della sua apposizione.

Motivazione

Il numero considerevole di ritiri di giocattoli recante il marchio "CE" avvenuti nel 2007 rammenta ai consumatori europei che il rispetto della conformità non è sinonimo di un livello elevato di sicurezza dei giocattoli. E' quindi inadatto indicare che il marchio "CE" rende effettiva la conformità lasciando sottintendere la sicurezza.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) È indispensabile chiarire, *sia* per i fabbricanti *che per gli utilizzatori*, che apponendo il marchio CE sul prodotto il fabbricante dichiara la conformità del prodotto a tutti i requisiti applicabili e se ne assume la piena responsabilità.

Emendamento

(22) È indispensabile chiarire per i fabbricanti che apponendo il marchio CE sul prodotto il fabbricante dichiara la conformità del prodotto a tutti i requisiti applicabili e se ne assume la piena responsabilità.

Motivazione

Solo il fabbricante può apporre il marchio "CE". Egli deve essere dunque consapevole che l'utilizzazione del marchio "E" implica il rispetto di norme rigorose, che ne è responsabile e che ogni abuso può essere sanzionato. Si veda anche l'emendamento 8.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La Commissione deve in particolare essere investita del potere di adeguare, in alcuni casi ben definiti, i requisiti relativi alle sostanze chimiche e di concedere in alcuni casi deroghe al divieto di sostanze CMR, nonché di adeguare la formulazione delle specifiche avvertenze relative ad alcune categorie di giocattoli. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e/o ad integrarla con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura

Emendamento

(32) La Commissione deve in particolare essere investita del potere di adeguare, in alcuni casi ben definiti, i requisiti relativi alle sostanze chimiche e di concedere in alcuni casi deroghe al divieto di *utilizzare sostanze molto pericolose e* sostanze CMR, nonché di adeguare la formulazione delle specifiche avvertenze relative ad alcune categorie di giocattoli. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e/o ad integrarla con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali,

di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

L'emendamento è connesso con gli emendamenti al considerando 16, all'articolo 47 e all'allegato II, parte III.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia garantire un'elevata sicurezza dei giocattoli e nel contempo il funzionamento del mercato interno stabilendo requisiti di sicurezza armonizzati per i giocattoli e requisiti minimi in materia di vigilanza del mercato, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

Emendamento

(34) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia garantire un'elevata sicurezza dei giocattoli **per garantire la sicurezza e la salute dei bambini** e nel contempo il funzionamento del mercato interno stabilendo requisiti di sicurezza armonizzati per i giocattoli e requisiti minimi in materia di vigilanza del mercato, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

Motivazione

L'obiettivo primario della direttiva va qui ricordato.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La presente direttiva si fonda sul principio che i fabbricanti, gli importatori e gli altri operatori economici garantiscono che la fabbricazione o l'immissione in commercio di giocattoli, in particolare delle sostanze chimiche che essi contengono, non hanno effetti nocivi o tossici per la salute dei bambini e per l'ambiente. Tali misure si basano sul principio di precauzione.

Motivazione

I trattati e le pertinenti legislazioni comunitarie fanno sempre riferimento all'obiettivo di un livello elevato di protezione della salute delle persone implicate e dell'ambiente, per cui lo stesso deve avvenire in occasione della revisione della legislazione sulla sicurezza dei giocattoli. Il considerando in questione che riguarda le sostanze chimiche deve quindi tassativamente far riferimento alle sostanze pericolose e molto pericolose.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) "avvertenza": menzione/i speciale/i che richiama/no l'attenzione o la prudenza dell'utilizzatore finale o di un sorvegliante riguardo alle condizioni d'uso o di montaggio di un giocattolo.

Motivazione

E' necessario definire il termine "avvertenza" per evitare ogni possibile confusione con l'etichettatura.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione

(9) "ritiro": qualsiasi misura nella catena di fornitura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo;

Emendamento

(9) "ritiro": qualsiasi misura nella catena di fornitura volta a impedire la messa a disposizione, **la distribuzione, l'offerta o l'esposizione** sul mercato di un giocattolo;

Motivazione

Occorre precisare quali operazioni sono esattamente interessate dal ritiro.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) "asfissia": blocco delle funzioni di organi essenziali o vitali per mancanza di ossigeno, risultante da cinque diverse cause che sono l'ingestione di un oggetto, l'annegamento, il soffocamento, lo strangolamento o lo schiacciamento;

Motivazione

Il termine asfissia va definito in quanto comprende vari fenomeni tutti legati alla mancanza di ossigeno. L'asfissia è conseguenza di uno dei cinque eventi che provocano la mancanza di ossigeno e presentano un rischio grave o vitale per la salute dei bambini.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione

(13) "danno": le lesioni fisiche o i danni alla salute;

Emendamento

(13) "danno": le lesioni fisiche o **qualsiasi altro danno** alla salute **anche a lungo termine**;

Motivazione

Tale definizione precisa quali sono gli effetti diversi da quelli fisici che un giocattolo non conforme può provocare e quelli a lungo termine legati all'utilizzazione di talune sostanze.

Emendamento 18

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14**

Testo della Commissione

(14) "pericolosità": una fonte potenziale di danno;

Emendamento

(14) "pericolosità": una fonte potenziale di danno ***alla salute o all'integrità di una persona***;

Motivazione

Va precisato ciò che può essere pericoloso.

Emendamento 19

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) "chiaramente concepiti o destinati a bambini della fascia di età x": il termine richiede che i bambini dispongano delle facoltà e capacità intellettuali corrispondenti alla fascia d'età in questione.

Motivazione

Occorre impegnarsi al fine di evitare che il fabbricante indichi surrettiziamente sull'etichetta una fascia d'età fittizia al fine di sottrarsi a determinati obblighi e/o responsabilità.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. I fabbricanti, su richiesta delle autorità nazionali competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo. Essi cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, a qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi posti dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato.

Emendamento

8. I fabbricanti, su richiesta delle autorità nazionali competenti, forniscono, **entro due settimane**, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo. Essi cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, a qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi posti dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato.

Motivazione

I termini di pubblicazione di qualsiasi documento o informazione vanno precisati. Tale precisazione è un elemento che tende a rafforzare l'applicazione delle misure di sicurezza che consentono di garantire la salute dei bambini.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1bis. I fabbricanti informano le autorità nazionali competenti sul cui territorio i loro giocattoli sono messi a disposizione di aver designato un mandatario, entro e non oltre quattro settimane dalla data di designazione.

Motivazione

Tale informazioni delle autorità nazionali competenti è necessaria e deve avvenire entro un termine certo.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Iter. La notificazione del mandatario designato comporta come minimo l'indicazione delle sue coordinate (nominativo, indirizzo postale, numero di telefono, indirizzo mail e sito internet), i giocattoli per i quali il mandatario è responsabile degli obblighi di cui al paragrafo 3 e il numero di identificazione unico di detti giocattoli.

Motivazione

Le informazioni minime che il fabbricante deve comunicare alle autorità nazionali competenti al termine della designazione del mandatario vanno precisate per permettere la realizzazione degli obiettivi della revisione della presente direttiva.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) fornisce, su richiesta delle autorità nazionali competenti, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo;

(b) fornisce, su richiesta delle autorità nazionali competenti, ***entro due settimane***, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo.

Motivazione

I termini di pubblicazione di qualsiasi documento o informazione vanno precisati. Tale precisazione è un elemento che tende a rafforzare l'applicazione delle misure di sicurezza che consentono di garantire la salute dei bambini.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando immettono un giocattolo sul mercato gli importatori agiscono con la dovuta diligenza in relazione ai requisiti applicabili.

Emendamento

1. Quando immettono un giocattolo sul mercato gli importatori **garantiscono che i giocattoli da essi immessi in commercio nell'Unione rispettano le disposizioni della presente direttiva e che sono sicuri.**

Motivazione

Va precisato che gli importatori hanno altresì una parte di responsabilità nell'applicazione e nel rispetto degli obiettivi di revisione della presente direttiva.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori verificano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità.

Essi verificano che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica, che il giocattolo rechi la o le marcature di conformità prescritte, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 5 e 6.

Se l'importatore riscontra che il giocattolo non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9 e all'allegato II, egli può immettere sul mercato il giocattolo solo dopo che sia stato reso conforme a detti requisiti.

Emendamento

2. Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori verificano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità, **conformemente agli articoli 18 e 19.**

Essi verificano che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica, **conformemente all'articolo 20** che il giocattolo rechi la o le marcature di conformità prescritte, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 5 e 6, **all'articolo 9 e all'allegato II.**

Se l'importatore riscontra che il giocattolo non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9 e all'allegato II, egli può immettere sul mercato il giocattolo solo dopo che sia stato reso conforme a detti requisiti.

Motivazione

E' necessario ricordare le pertinenti disposizioni della presente direttiva a cui si riferiscono questi vari punti.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli importatori indicano sul giocattolo il loro nome e l'indirizzo **al quale** possono essere contattati oppure, qualora la dimensione o la natura del giocattolo non lo consenta, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Emendamento

3. Gli importatori indicano, **in modo visibile e chiaramente leggibile**, sul giocattolo il loro nome e l'indirizzo, **i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail a cui** possono essere contattati oppure, qualora la dimensione o la natura del giocattolo non lo consenta, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo, **in modo visibile e distintivo della descrizione del giocattolo**.

Motivazione

Le informazioni inizialmente proposte devono essere completate e rese accessibili facilmente e rapidamente.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli importatori, su richiesta delle autorità nazionali competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo. Essi cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, a qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi posti dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato.

Emendamento

7. I fabbricanti, su richiesta delle autorità nazionali competenti, **entro due settimane**, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo. Essi cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, a qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi posti dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato.

Motivazione

Si veda emendamento 26.

Emendamento 28

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Quando rendono disponibile sul mercato un giocattolo i distributori ***agiscono con la dovuta diligenza in relazione ai requisiti applicabili.***

Emendamento

1. Quando immettono un giocattolo sul mercato i distributori ***garantiscono che i giocattoli da essi immessi in commercio nell'Unione rispettano le disposizioni della presente direttiva e che sono sicuri.***

Motivazione

Si veda emendamento 27.

Emendamento 29

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. I distributori, su richiesta delle autorità nazionali competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo. Essi cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, a qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi posti dai giocattoli che essi hanno reso disponibili sul mercato.

Emendamento

5. I distributori, su richiesta delle autorità nazionali competenti, ***entro due settimane,*** forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo. Essi cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, a qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi posti dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato.

Motivazione

Si veda emendamento 26.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Registro

Gli operatori economici della filiera del giocattolo di cui all'articolo 1 tengono un registro delle misure correttive, dei ritiri, dei richiami, dei reclami e delle denunce ricevute da altri operatori economici e dagli utilizzatori finali e del monitoraggio dato a ciascuna di dette misure.

Nel registro figurano chiaramente per ognuna delle misure summenzionate le rispettive ragioni, il numero di identificazione unico del giocattolo in questione e l'identificazione del giocattolo che ne consente la tracciabilità, nonché la data di ricevimento del reclamo o della denuncia e la data d'inizio del seguito dato al reclamo o alla denuncia.

Il registro è conservato per la durata di dieci anni. Gli operatori lo tengono a disposizione delle autorità nazionali competenti su loro richiesta.

Motivazione

L'articolo 3, paragrafo 4 fa riferimento alla tenuta di un registro per i fabbricanti. E' quindi necessario precisare le modalità applicabili alla tenuta di tale registro nella presente direttiva.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine detti operatori dispongono di sistemi e di procedure appropriati che consentono, su richiesta, di mettere tali

A tal fine detti operatori dispongono di sistemi e di procedure appropriati che consentono, su richiesta, di mettere tali

informazioni a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di dieci anni.

informazioni a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di dieci anni, ***entro due settimane.***

Motivazione

Si veda emendamento 23.

Emendamento 32

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo -1 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Si ricorda che i bambini appartengono alla categoria delle persone vulnerabili in quanto la loro salute è più fragile e biologicamente più reattiva alla presenza di talune sostanze. Inoltre, i rischi legati alla loro esposizione alle sostanze chimiche sono maggiori di quelli cui vanno incontro gli adulti, in quanto il loro sviluppo non è completato.

Motivazione

In questo articolo che detta i requisiti essenziali di sicurezza, è indispensabile ricordare che i bambini appartengono alla categoria delle persone molto vulnerabili o vulnerabili in funzione della loro età. E' necessario quindi tenerne conto in tema di requisiti di sicurezza e di garanzia della salute dei bambini che utilizzano i giocattoli, soprattutto per quanto riguarda le sostanze chimiche.

Emendamento 33

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri si basano sul principio di precauzione.

Motivazione

Si veda emendamento 1.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il giocattolo non compromette la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sia utilizzato conformemente alla sua destinazione **o** quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

Si deve tenere conto dell'abilità dell'utilizzatore **e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza**, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che per le loro funzioni, dimensioni e caratteristiche, sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

Le etichette apposte sui giocattoli o sui relativi imballaggi, nonché le istruzioni per l'uso di cui sono corredati, richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sulla pericolosità e sui rischi di danni che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi.

Emendamento

2. Il giocattolo non compromette la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sia utilizzato conformemente alla sua destinazione **e** quando ne sia fatto un uso **ragionevolmente** prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

Si deve tenere conto dell'abilità dell'utilizzatore in particolare per quanto riguarda i giocattoli che per le loro funzioni, dimensioni e caratteristiche, sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

Le etichette apposte sui giocattoli o sui relativi imballaggi, nonché le istruzioni per l'uso di cui sono corredati, richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sulla pericolosità e sui rischi di danni che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi.

Motivazione

La prima parte dell'emendamento è uguale a quella dell'emendamento 7. Per valutare i requisiti essenziali di sicurezza, la presenza di un sorvegliante non può essere presa in considerazione in quanto occorre valutare la sicurezza intrinseca del giocattolo. La sorveglianza deve aver luogo, ma non può essere continua, in quanto il bambino deve potere e ha bisogno di giocare da solo per svilupparsi e acquisire autonomia.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I giocattoli immessi sul mercato devono

AD\741076IT.doc

Emendamento

3. I giocattoli immessi sul mercato devono

24/65

PE409.407v02-00

essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego **prevedibile e** normale dei giocattoli stessi.

essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego normale **e ragionevolmente prevedibile** dei giocattoli stessi.

Motivazione

Si veda emendamento 2.

Emendamento 36

**Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Le avvertenze di cui all'allegato V, parte B, punto 1 non possono essere utilizzate per i giocattoli che, per la loro funzione, dimensione o altre caratteristiche diverse dal peso, sono destinati a bambini di età inferiore ai trentasei mesi.

Motivazione

Giocattoli destinati a bambini di meno di tre anni recano spesso l'indicazione "non destinato a bambini di meno di tre anni" mentre sono destinati a questa categoria di età. Taluni fabbricanti tentano in tal modo di sottrarsi alle loro responsabilità o di coprirsi. L'allegato V non vieta esplicitamente l'apposizione di tale formula, per cui è molto più semplice in materia di sorveglianza del mercato far rispettare la legislazione facendo figurare tale disposizione nella direttiva.

Emendamento 37

**Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2**

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, **vanno utilizzate** le avvertenze ivi elencate.

Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, **punti 2-5**, le avvertenze ivi elencate **sono prese in considerazione ai fini della loro redazione.**

Motivazione

Emendamento di coerenza con l'emendamento 102. Occorre precisare la portata di tale disposizione.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il fabbricante appone le avvertenze in modo visibile, **ben** leggibile **ed accurato** sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, **nonché, se del caso,** sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

Le avvertenze che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori devono figurare in modo chiaro e leggibile e devono essere poste in evidenza presso i punti vendita.

Emendamento

2. Le avvertenze sono redatte in modo **preciso**, visibile, **chiaramente e facilmente** leggibile **e comprensibile da parte degli utilizzatori o dei loro sorveglianti e apposte** sul giocattolo **o, se tecnicamente impossibile,** su un'etichetta **apposta sul giocattolo** o sull'imballaggio. **Inoltre figurano** sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

Le avvertenze che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori devono figurare in modo **visibile, chiaramente e facilmente** leggibile e **preciso e** devono essere poste in evidenza **sulla confezione del giocattolo e** presso i punti vendita. **I mandatarî, gli importatori e i distributori sono obbligatoriamente informati di tali avvertenze affinché le avvertenze che specificano l'età minima e massima degli utilizzatori possano essere correttamente apposte presso i punti vendita.**

Le avvertenze devono essere alternate in modo da apparire regolarmente.
L'avvertenza è stampata sulla superficie più visibile dell'unità di condizionamento, nonché su ogni imballaggio esterno, ad esclusioni degli involucri trasparenti utilizzati per la vendita al dettaglio del giocattolo in questione.

Gli Stati membri possono determinare la posizione delle avvertenze da far figurare

su dette superfici in modo da soddisfare le esigenze linguistiche.

In considerazione di queste ultime gli Stati membri hanno il diritto di fissare le dimensioni dei caratteri usati, purché detta dimensione indicata nella loro legislazione garantisca che le avvertenze sono chiare e facili da leggere.

Le avvertenze sono scritte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il giocattolo è commercializzato.

Motivazione

Le disposizioni in materia di avvertenza devono essere precisate riguardo a vari punti, donde il presente emendamento che per quanto riguarda le modalità cui si fa riferimento ai commi 3 e 4 trae ispirazione da talune disposizioni adottate nell'ambito della legislazione sui prodotti del tabacco. Per quanto riguarda le disposizioni relative all'avvertenze presso i punti vendita, è stato più volte constatato che i venditori non sono informati del fatto che taluni giocattoli non sono destinati a bambini di età inferiore ai 3 anni, il che pregiudica l'obiettivo di rafforzare la sicurezza dei bambini.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono esigere che, all'immissione del giocattolo sul mercato nel proprio territorio, le avvertenze e le istruzioni di sicurezza o parte di esse figurino nella o nelle lingue ufficiali del paese.

Emendamento

3. **Le avvertenze menzionate nel presente articolo e all'allegato V** e le istruzioni di sicurezza **figurano** nella o nelle lingue ufficiali **dello Stato membro interessato allorché il giocattolo è immesso sul mercato nel suo territorio.**

Motivazione

La redazione dell'avvertenza e dell'istruzione di sicurezza nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui i giocattoli sono immessi sul mercato è un elemento essenziale della sicurezza e della salute dei bambini.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 ter

Disposizioni comuni agli operatori economici relative alle misure di ritiro di giocattoli non conformi o per i quali esiste un dubbio sulla conformità.

1. Conformemente agli articoli 3, 5 e 6 gli operatori economici interessati da un problema o da un dubbio sulla conformità con le disposizioni relative alla sicurezza dei giocattoli, prendono immediatamente le misure di ritiro dei giocattoli.

2. Gli operatori economici interessati da un problema o da un dubbio sulla conformità con le disposizioni relative alla sicurezza dei giocattoli informano immediatamente gli altri operatori economici interessati, le organizzazioni dei consumatori e le autorità nazionali degli Stati membri nei quali hanno messo il giocattolo a disposizione, descrivendo precisamente in particolare il problema di non conformità e le misure di ritiro adottate.

3. Le misure di ritiro sono attuate senza indugio e realizzate il più rapidamente possibile, al massimo entro due settimane dalla constatazione del problema di conformità.

Nel caso in cui sia impossibile rispettare il termine summenzionato, gli operatori economici interessati dal problema di conformità informano immediatamente gli altri operatori economici interessati e le autorità nazionali competenti e motivano debitamente la necessità di un termine supplementare per la messa in conformità. Le competenti autorità nazionali statuiscono sulla richiesta di proroga della scadenza il più rapidamente

possibile informando immediatamente della decisione, gli operatori economici interessati in particolare dell'eventuale proroga necessaria per la messa in conformità dei giocattoli in questione.

4. La messa a disposizione dei giocattoli agli utenti finali è sospesa sine die.

Dopo che i giocattoli oggetto di una procedura di ritiro, sono stati rimessi in conformità, tali giocattoli sono considerati come un nuovo giocattolo e devono rispettare tutte le disposizioni della presente direttiva per qualsiasi nuova messa a disposizione agli utenti finali.

Motivazione

E' necessario precisare le disposizioni relative alle misure di ritiro, menzionate agli articoli 3, 5 e 6 della presente direttiva. Queste precisazioni sono consustanziali al rafforzamento delle disposizioni di sicurezza dei giocattoli e di salute dei bambini. Le modalità in materia di ritiro devono essere più severe delle misure correttive in quanto la sicurezza dei giocattoli e la salute dei bambini possono esserne più seriamente toccate.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione della sicurezza dei giocattoli tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le categorie di bambini e i gruppi di bambini che rappresentano un'elevata o particolare vulnerabilità, ad esempio bambini con esigenze specifiche.

Motivazione

Non solo occorre ricordare l'oggetto essenziale della valutazione, ma è anche necessario precisarne gli aspetti complementari, in particolare che occorre tenere conto dei gruppi di bambini con handicap.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 17 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È necessario tenere conto di tutti gli incidenti, compresi quelli senza conseguenze e quelli di media gravità, subiti dai bambini per determinare i livelli di rischio e di pericolo collegati ai giocattoli.

Motivazione

Il presente emendamento mira a far sì che gli incidenti moderatamente gravi, e soprattutto benigni, siano presi in maggiore considerazione, perché vi sia una rappresentazione più corretta dell'accidentologia legata ai giocattoli.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando un organismo di valutazione della conformità notificato conformemente all'articolo 21, di seguito "organismo notificato", effettua l'esame CE del tipo, valuta, ***all'occorrenza***, unitamente al fabbricante, l'analisi effettuata dal fabbricante stesso conformemente all'articolo 17 in merito all'eventuale pericolosità del giocattolo.

3. Quando un organismo di valutazione della conformità notificato conformemente all'articolo 21, di seguito "organismo notificato", effettua l'esame CE del tipo, valuta unitamente al fabbricante, l'analisi effettuata dal fabbricante stesso conformemente all'articolo 17 in merito all'eventuale pericolosità del giocattolo.

Motivazione

Detta valutazione non può essere facoltativa visto che ha l'obiettivo di rinforzare la sicurezza dei giocattoli.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

L'attestato è rivisto in qualsiasi momento se ne presenti la necessità, in particolare qualora si verificano modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni **cinque anni**.

Emendamento

L'attestato è rivisto in qualsiasi momento se ne presenti la necessità, in particolare qualora si verificano modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni **tre anni**.

Motivazione

La scadenza deve essere abbreviata, visto l'obiettivo di rinforzare la sicurezza dei giocattoli.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Il fabbricante tiene a disposizione delle competenti autorità nazionali, a loro richiesta, la documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 2 per qualsiasi ispezione o controllo sul territorio, conformemente all'articolo 38, paragrafo 3 bis.

Motivazione

Occorre precisare in questo articolo che la documentazione tecnica deve essere disponibile per qualsiasi ispezione o controllo presso il fabbricante di giocattoli.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di

Su richiesta delle competenti autorità nazionali il fabbricante o il suo

parti di essa **da un'autorità di vigilanza del mercato, questa può fissare un termine pari a 30 giorni**, a meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza più breve.

mandatario fornisce la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa, **entro quattordici giorni al massimo**, a meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza più breve.

Motivazione

E' necessario essere più precisi e fissare subito la scadenza di trasmissione della documentazione. Ciò rafforza la sicurezza dei giocattoli e consente di garantire maggiormente la sicurezza e la salute dei bambini che sono l'obiettivo della revisione in parola.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l'autorità di vigilanza del mercato **può richiedere** che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine **determinato**, da parte di un organismo **notificato** per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali di sicurezza.

Emendamento

4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l'autorità di vigilanza del mercato **richiede** che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine **massimo di quattordici giorni**, da parte di un organismo **terzo certificato** per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali di sicurezza.

Motivazione

Si veda emendamento 56.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Se il fabbricante non rispetta gli obblighi di cui al paragrafo 4, l'autorità di controllo di mercato prende le misure che ritiene necessarie per garantire che i

giocattoli in questione non siano messi a disposizione sul mercato e nelle catene di distribuzione del territorio di cui ha il controllo.

Motivazione

Il presente articolo è incompleto. Se il fabbricante non rispetta gli obblighi che gli competono, le autorità nazionali competenti devono poter prendere le misure che consentono di garantire la sicurezza e la salute dei bambini.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le autorità di notifica istituiscono punti di notifica per la sicurezza cui possono rivolgersi professionisti dell'assistenza all'infanzia e consumatori per denunciare la non conformità di un giocattolo o incidenti connessi con l'uso di un giocattolo.

Motivazione

La creazione di punti di notifica per la sicurezza all'interno degli Stati membri conferirebbe potere ai consumatori e faciliterebbe la comunicazione diretta con produttori e fabbricanti in caso di problemi legati a un particolare prodotto. Produttori e fabbricanti potrebbero in tal modo rispondere in modo più immediato alle richieste dei consumatori.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità nel campo per cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

(a) una formazione tecnica e professionale solida ***certificata in particolare da diplomi o da un percorso professionale e da attestati***, che includa tutte le attività di valutazione della conformità nel campo per cui l'organismo di valutazione della

conformità è stato notificato;

Motivazione

E' necessario attestare la formazione tecnica e professionale del personale degli organismi notificati.

Emendamento 51

**Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis. L'organismo di valutazione della conformità deve cercare di essere certificato ISO 9001 versione 2000.

Motivazione

Detta certificazione è una garanzia supplementare della qualità della valutazione e del rispetto delle norme per l'effettuazione di quest'ultima.

Emendamento 52

**Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le filiali e i subappaltanti devono essere certificati ISO 9001 versione 2000.

Motivazione

Detta certificazione è una garanzia supplementare della qualità della valutazione e del rispetto delle norme per l'effettuazione di quest'ultima.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Ai fini del controllo dei giocattoli commercializzati a titolo dell'articolo 37 le autorità di controllo del mercato o qualsiasi organismo certificato che da esse ha ricevuto detto mandato, sono abilitati a effettuare controlli imprevisti nei locali degli operatori economici, se è possibile una volta all'anno e al minimo ogni due anni.

Motivazione

I controlli nei locali degli operatori economici non possono aver luogo unicamente quando ciò è necessario ma devono avvenire in modo imprevisto, naturalmente senza preavviso e il più regolarmente possibile, ragionevolmente almeno ogni 2 anni.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE oppure **abbiano sufficienti motivi per ritenere** che un giocattolo disciplinato dalla presente direttiva comporti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, esse effettuano, **insieme agli operatori economici interessati, una valutazione** del giocattolo in questione che investa tutti i requisiti della presente direttiva.

Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato riscontrano che il

1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE oppure **qualora sospettino** che un giocattolo disciplinato dalla presente direttiva comporti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, esse effettuano, **senza indugio le valutazioni necessarie** del giocattolo in questione che investa tutti i requisiti della presente direttiva. **Gli operatori economici forniscono entro due settimane alle autorità qualsiasi informazione o elemento che essi chiedano.**

Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato riscontrano che il

giocattolo non corrisponde ai requisiti della presente direttiva, esse chiedono all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

giocattolo non corrisponde ai requisiti della presente direttiva, esse chiedono all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro ***i termini fissati agli articoli 10 bis, ter e quater della presente direttiva*** .

Motivazione

Qualsiasi problema di conformità deve essere valutato immediatamente. La partecipazione di operatori economici interessati deve limitarsi a fornire informazioni per la valutazione del giocattolo in causa. Se la conformità non è rispettata devono essere attuate nei termini fissati le misure correttive adeguate al problema constatato.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato riscontrano che il giocattolo non corrisponde ai requisiti della presente direttiva, esse chiedono all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura dei rischi.

Emendamento

Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato riscontrano che il giocattolo non corrisponde ai requisiti della presente direttiva, esse chiedono all'operatore economico interessato, ***informando al contempo i consumatori***, di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

Motivazione

Informare immediatamente i consumatori è fondamentale al fine di scongiurare i rischi.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora le autorità di vigilanza del mercato ritengano che la non conformità non si limiti al territorio nazionale, esse informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

Emendamento

2. Qualora le autorità di vigilanza del mercato ritengano che la non conformità non si limiti al territorio nazionale, esse informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere. ***Tali autorità comunicano in via ufficiale agli Stati membri e alla Commissione la risposta e l'intenzione o meno di conformarsi dell'operatore economico.***

Motivazione

Nel contesto di un'informazione e una trasparenza al pubblico integrate, è necessario che l'operatore economico risponda e che detta risposta sia notificata agli Stati membri e alla Commissione.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'operatore economico ***garantisce*** che sia presa ogni misura correttiva nei confronti di tutti i giocattoli interessati che ***egli ha reso*** disponibili sull'intero mercato comunitario.

Emendamento

3. L'operatore economico ***o gli operatori economici interessati garantiscono*** che sia presa ogni misura correttiva ***di ritiro o di richiamo*** nei confronti di tutti i giocattoli interessati che ***sono*** disponibili sull'intero mercato comunitario.

Motivazione

Occorre essere precisi e includere quindi tutti gli operatori economici e tutte le operazioni relative alle misure da prendere in caso di non conformità.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive **adeguate** entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato provvedono a vietare o a limitare la messa a disposizione del giocattolo sul mercato nazionale, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo.

Emendamento

4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive **di ritiro o di richiamo** entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato provvedono a vietare o a limitare la messa a disposizione del giocattolo sul mercato nazionale, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo.

Motivazione

Si veda emendamento 64.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Qualora, entro **tre mesi** dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non sia stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro nei confronti del giocattolo interessato, la misura è ritenuta giustificata.

Emendamento

7. Qualora, entro **quattro settimane** dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non sia stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro nei confronti del giocattolo interessato, la misura è ritenuta giustificata.

Motivazione

Le misure proposte dalle autorità nazionali competenti devono essere esaminate dai loro pari entro termini ragionevoli perché sia possibile statuire sulle misure relative alla non conformità richieste da un'autorità nazionale competente agli operatori economici interessati dal giocattolo in questione.

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se il provvedimento nazionale è ritenuto giustificato, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il giocattolo non conforme sia ritirato dai rispettivi mercati. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate.

Emendamento

2. Se il provvedimento nazionale è ritenuto giustificato, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il giocattolo non conforme sia ritirato **o richiamato** dai rispettivi mercati. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate.

Motivazione

Si veda emendamento 56.

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora il provvedimento nazionale sia ritenuto giustificato e la non conformità del giocattolo sia attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 41, paragrafo 5, lettera b), la Commissione o lo Stato membro sottopongono la questione al comitato permanente di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE.

Emendamento

3. Qualora il provvedimento nazionale sia ritenuto giustificato e la non conformità del giocattolo sia attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 41, paragrafo 5, lettera b), la Commissione o lo Stato membro sottopongono **entro due settimane** la questione al comitato permanente di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE.

Motivazione

Occorre operare con la massima celerità possibile per correggere al più presto lacune in materia di norma armonizzata relativamente alla conformità e alla sicurezza dei giocattoli.

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro provvede a limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato del giocattolo, a richiamarlo o a ritirarlo dal mercato.

Emendamento

2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro provvede **immediatamente** a limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato del giocattolo, a richiamarlo o a ritirarlo dal mercato.

Motivazione

Conviene essere più precisi. Occorre agire con la massima celerità per garantire la sicurezza dei giocattoli e la salute dei bambini.

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Allo scopo di adeguarli agli sviluppi scientifici e tecnici, la Commissione **può modificare**:

(a) l'allegato II, parte III, **punti 7 e 8**;

(b) l'allegato V.

Emendamento

1. Allo scopo di adeguarli agli sviluppi scientifici e tecnici, la Commissione **modifica i seguenti elementi appena viene a conoscenza di nuovi dati**:

(-a.) allegato I;

(a) l'allegato II, parte III, **ad eccezione dei punti 1 e 2**;

(b) l'allegato V.

Motivazione

La procedura di comitatologia adottata non può applicarsi che ad alcuni punti. Essa deve essere estesa ad altri questioni, in quanto la procedura di normalizzazione o di armonizzazione è troppo lunga per adeguarsi a modifiche urgenti, come dimostrato dai pericoli e dai rischi che le calamità rappresentano per la salute dei bambini.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tali provvedimenti, destinati a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Fatte salve le restrizioni di cui all'allegato II, parte III, la Commissione può modificare all'occorrenza l'allegato II, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 2, al fine di:

– definire i valori limite o altre restrizioni per sostanze o preparati che pongono un rischio per la salute diverso da quelli elencati nell'allegato II, parte III, punti 7 e 8;

– adottare o adeguare i valori limite relativi alle emissioni acustiche.

Motivazione

La Commissione deve essere investita del potere di adottare in comitatologia eventuali restrizioni su altre sostanze o valori limite relativi alle emissioni acustiche.

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 47

Testo della Commissione

Allo scadere di tre anni a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva di cui all'articolo 53, secondo comma, e successivamente ogni **cinque anni**, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione contiene una valutazione della situazione relativamente alla sicurezza dei giocattoli e all'efficacia della presente direttiva, nonché una descrizione delle attività svolte dallo Stato membro in materia di vigilanza del mercato. La Commissione elabora e pubblica una sintesi di tali relazioni nazionali.

Emendamento

Allo scadere di tre anni a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva di cui all'articolo 53, secondo comma, e successivamente ogni **tre anni**, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione contiene una valutazione della situazione relativamente alla sicurezza dei giocattoli e all'efficacia della presente direttiva, nonché una descrizione delle attività svolte dallo Stato membro in materia di vigilanza del mercato. La Commissione **redige e pubblica al più presto una relazione che contiene ove necessario proposte di modifica o di revisione della presente direttiva. Essa la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio e pubblica immediatamente almeno la sintesi e le conclusioni della relazione sul proprio sito in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.**

Motivazione

La Commissione deve redigere una relazione sui rapporti di valutazione dell'applicazione della presente direttiva negli Stati membri. Essa deve comunicarla ai colegislatori e pubblicarla se non integralmente, almeno in sintesi con le sue conclusioni sul sito internet senza indugio. Detto emendamento chiede quindi che siano applicate misure di trasparenza minime.

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 50 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri determinano le sanzioni, incluse quelle penali per le infrazioni gravi, da irrogare in caso di violazione delle

Emendamento

Gli Stati membri determinano **e applicano** le sanzioni, incluse quelle penali per le infrazioni gravi, da irrogare in caso di

norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Motivazione

E' necessario ma insufficiente che gli Stati membri determinino le sanzioni per reagire alle violazioni delle disposizioni della presente direttiva. In effetti devono anche poterle applicare per concretizzare queste sanzioni.

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 52

Testo della Commissione

Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato di giocattoli conformi alla direttiva 88/378/CEE e immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva o entro il termine di **due** anni dalla sua entrata in vigore.

Emendamento

Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato di giocattoli conformi alla direttiva 88/378/CEE e immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva o entro il termine di **tre** anni dalla sua entrata in vigore.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 54 bis

Revisione

Ogni otto anni la Commissione rivede la presente direttiva sulla scorta delle valutazioni del comitato scientifico competente e del parere del gruppo di esperti.

Motivazione

Al fine di garantire che i requisiti di sicurezza della direttiva siano sufficienti a coprire sia i rischi potenzialmente derivanti, ad es., da nuovi giocattoli o nuove tecnologie, sia le nuove conoscenze scientifiche, è necessario che la direttiva sia rivista almeno ogni otto anni o, in presenza di nuove conoscenze o incidenti che lo rendano necessario, a intervalli più ravvicinati.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Allegato II – capitolo I – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli spigoli, le sporgenze, i fili, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre **per quanto possibile** i rischi per l'incolumità fisica dovuti a contatto.

Emendamento

2. Gli spigoli, le sporgenze, i fili, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre **al massimo** i rischi per l'incolumità fisica dovuti a contatto.

Motivazione

E' imperativo ridurre i rischi qui considerati al livello più basso possibile per migliorare la sicurezza dei giocattoli garantendo l'integrità e la salute dei bambini.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Allegato II – capitolo I – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

2. L'imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare il rischio di strangolamento o di asfissia conseguente all'ostruzione **delle vie aeree dall'esterno**, a livello della bocca e del naso.

Emendamento

2. L'imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare il rischio di strangolamento o di asfissia conseguente all'ostruzione **interna delle vie respiratorie inferiori ed esterne** a livello della bocca e del naso.

Emendamento 72

Proposta di direttiva Allegato II – capitolo I – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I giocattoli destinati ad essere usati in acque poco profonde e a reggere o sostenere il bambino nell'acqua devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre **per quanto possibile**, tenuto conto dell'uso **raccomandato** del giocattolo, il rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.

Emendamento

5. I giocattoli destinati ad essere usati in acque poco profonde e a reggere o sostenere il bambino nell'acqua devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre **al massimo**, tenuto conto dell'uso **preconizzato e ragionevolmente prevedibile** del giocattolo, il rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.

Motivazione

Vedi rispettivamente gli emendamenti 74 e 2.

Emendamento 73

Proposta di direttiva Allegato II – capitolo I – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

7. I veicoli-giocattolo debbono, **per quanto possibile**, possedere un sistema di frenaggio adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da essi sviluppata. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore senza il rischio che quest'ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l'incolumità propria o dei terzi.

Emendamento

7. I veicoli-giocattolo debbono possedere un sistema di frenaggio adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da essi sviluppata. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore senza il rischio che quest'ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l'incolumità propria o dei terzi.

Motivazione

L'assenza di sistemi di freni o l'esistenza di un sistema di freni inadatto riguardano una gran parte di giocattoli a rotelle. Quindi occorre essere più severi per migliorare la sicurezza di questo tipo di giocattoli e quella dei bambini.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Allegato II – capitolo I – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti in modo che tale suono non possa danneggiare l'udito dei bambini.

Emendamento

10. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti in modo che tale suono non possa danneggiare l'udito dei bambini. ***Ciò vale per tutti i giocattoli, indipendentemente dalla fascia di età cui sono destinati. Il limite relativo al rumore impulsivo deve essere pari a un massimo di 135 dB LpC all'orecchio. I limiti relativi al rumore continuo sono definiti sulla base della sensibilità dell'orecchio di un bambino di età inferiore ai 36 mesi.***

Motivazione

Le attuali norme relative ai limiti di rumorosità non affrontano adeguatamente la possibilità di danneggiamento dell'udito dei bambini. In primo luogo, esse non sono applicabili a tutti i giocattoli (p. es. la norma relativa ai giocattoli che si tengono vicino all'orecchio vale soltanto per i bambini di età inferiore ai 10 mesi). In secondo luogo, è necessario abbassare il limite relativo al rumore impulsivo. Giacché all'atto pratico, all'interno di una famiglia, possono essere presenti bambini di età diverse, la definizione dei limiti di rumorosità dovrà essere operata in funzione dei soggetti più vulnerabili, ossia dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Emendamento 75

Proposta di direttiva Allegato II – capitolo I – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre, ***per quanto possibile***, il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché il rischio di cadute, di urti e di annegamento.

Emendamento

11. I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre, ***al massimo***, il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché il rischio di cadute, di urti e di annegamento.

Motivazione

Si veda emendamento 74.

Emendamento 76

Proposta di direttiva Allegato II – capitolo III – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo dovuti all'esposizione alle sostanze o ai preparati chimici di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti, ove i giocattoli vengono utilizzati conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma.

Emendamento

1. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo **o sull'ambiente** dovuti all'esposizione alle sostanze o ai preparati chimici di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti, ove i giocattoli vengono utilizzati conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma.

Motivazione

Si veda emendamento 3.

Emendamento 77

Proposta di direttiva Allegato II – capitolo III – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fatta salva l'applicazione delle restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi della direttiva 67/548/CEE, in una concentrazione singola pari o superiore alle pertinenti concentrazioni stabilite per la classificazione dei preparati contenenti tali sostanze a norma della direttiva 1999/45/CE, salvo nel caso in cui le sostanze siano contenute in componenti dei giocattoli o in parti dei giocattoli distinte a livello microstrutturale, ai quali i bambini non possano avere fisicamente

Emendamento

3. Fatta salva l'applicazione delle restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) **delle categorie 1 e 2** ai sensi della direttiva 67/548/CEE, in una concentrazione singola pari o superiore alle pertinenti concentrazioni stabilite per la classificazione dei preparati contenenti tali sostanze a norma della direttiva 1999/45/CE, salvo nel caso in cui le sostanze siano contenute in componenti dei giocattoli o in parti dei giocattoli distinte a livello microstrutturale, ai quali i

accesso.

bambini non possano avere fisicamente accesso.

È vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) della categoria 3 ai sensi della direttiva 67/548/CEE, in una concentrazione singola pari o superiore al limite di 0,1%. Tale limite è rivisto quanto prima sulla base di un parere del comitato scientifico competente e di una decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Motivazione

Per assicurare un elevato grado di protezione della salute dei bambini, è opportuno vietare che le sostanze classificate come CMR siano presenti in quantità superiori alla soglia prestabilita. Tale soglia va ridotta appena possibile sulla scorta di nuove informazioni, attraverso una procedura di comitatologia.

Emendamento 78

Proposta di direttiva Allegato II – capitolo III – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le sostanze o i preparati classificati come CMR della categoria **1 e 2** ai sensi della direttiva 67/548/CEE possono essere utilizzati nei giocattoli purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

Emendamento

4. Le sostanze o i preparati classificati come CMR della categoria **1, 2 e 3** ai sensi della direttiva 67/548/CEE possono essere utilizzati nei giocattoli purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

Motivazione

Le sostanze classificate come CMR devono essere tutte considerate nello stesso modo, in quanto si tratta di proteggere a lungo termine la salute dei bambini, più vulnerabile di quella degli adulti. Il loro utilizzo può essere giustificato solo se le condizioni enumerate ai commi del paragrafo 4 sono soddisfatte.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Allegato II – capitolo III – paragrafo 4.2

Testo della Commissione

4.2. non sono disponibili sostanze **alternative idonee**, come attestato dall'analisi delle alternative;

Emendamento

4.2. non sono disponibili sostanze **o materiali alternativi idonei**, come attestato dall'analisi delle alternative;

Motivazione

E' necessario precisare quanto coperto dalla sostituzione.

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Allegato II – capitolo III – paragrafo 4.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4.3.bis I giocattoli o parti di giocattoli destinati ad essere messi in bocca rispettano le disposizioni relative ai valori limite di migrazione degli imballaggi alimentari, a prescindere dall'età dei bambini cui i giocattoli sono destinati, conformemente al regolamento 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Allegato II – capitolo I – paragrafo 4.3 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o preparati non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al

Emendamento

La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o preparati non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al

più tardi ogni **cinque anni** dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 45, paragrafo 2.

più tardi ogni **tre anni** dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 45, paragrafo 2.

Motivazione

La rivalutazione di queste sostanze o preparati deve avvenire a un ritmo più regolare.

Emendamento 82

**Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'utilizzazione di sostanze classificate come perturbatrici del sistema endocrino iscritte nella lista prioritaria dell'Unione è vietata nei giocattoli e nelle sue parti che lo compongono, salvo se il fabbricante dimostri che non esistono sostanze di sostituzione più sicure e meno nocive per la salute.

Motivazione

I perturbatori endocrini rappresentano un serio rischio per lo sviluppo dei bambini e per la loro salute nell'età adulta. Conviene quindi introdurre il principio del loro divieto, pur consentendone l'utilizzazione in mancanza della disponibilità di sostanze di sostituzione più sicure e meno nocive, che deve essere provata dal fabbricante.

Emendamento 83

**Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 4 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. L'utilizzazione di sostanze classificate come persistenti, bio-accumulatrici e tossiche (PBT) o molto persistenti o molto bio-accumulatrici (vPvB) è vietata nei giocattoli e nelle parti che li compongono, salvo se il fabbricante dimostri che non esistono sostanze di

sostituzione più sicure e meno nocive per la salute.

Motivazione

Vedi l'emendamento 87 per quanto riguarda le sostanze classificate PBT e vPvB.

Emendamento 84

Proposta di direttiva Allegato II – capitolo III – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le sostanze o i preparati classificati come CMR della categoria 3 a norma della direttiva 67/548/CEE possono essere utilizzati nei giocattoli se l'uso della sostanza sia stato valutato dal comitato scientifico pertinente e sia risultato sicuro in considerazione dell'esposizione – ciò previa adozione di una decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 2 e purché l'uso di dette sostanze o preparati negli articoli di consumo non sia vietato a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

soppresso

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento 82; si veda emendamento 82.

Emendamento 85

Proposta di direttiva Allegato II – capitolo III – paragrafi 5 bis e 5 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. I giocattoli o parti di giocattolo, a prescindere dall'età dei bambini cui sono destinati, rispettano le disposizioni sul rilascio di nitrosammine e di sostanze nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale, contenute nella direttiva 93/11 della

**Commissione del 15 marzo 1993
concernente la liberazione di N-
nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili
da succhiotti e tettarelle di elastomero o di
gomma naturale.**

**5 ter. La Commissione definisce un
programma finalizzato alla valutazione
sistematica e periodica della presenza nei
giocattoli di sostanze o materiali
pericolosi. Esso tiene conto delle relazioni
degli organismi di vigilanza del mercato e
delle preoccupazioni espresse dagli Stati
membri e dalle parti interessate. Se
necessario, previo parere del comitato
scientifico competente, la Commissione
decide di adottare le appropriate misure
restrittive. Tali provvedimenti, destinati a
modificare elementi non essenziali della
presente direttiva tramite integrazioni
sono adottati secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 46, paragrafo 2.**

Motivazione

L'impiego di sostanze pericolose nei giocattoli non è limitato alle sole sostanze CMR, alle fragranze e alle sostanze che contengono determinati elementi. Tutte le sostanze pericolose devono essere sottoposte a una valutazione periodica della Commissione. Qualora dalla valutazione emerga un rischio inaccettabile, la Commissione deve essere investita del potere di adottare gli idonei provvedimenti in comitatologia.

Emendamento 86

Proposta di direttiva Allegato II – parte III – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti:

- (1) radice di enula (Inula helenium)
- (2) allil isotiocianato
- (3) cianuro di benzile
- (4) 4-terz-butilfenolo

Emendamento

7. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti:

- (1) radice di enula (Inula helenium)
- (2) allil isotiocianato
- (3) cianuro di benzile
- (4) 4-terz-butilfenolo

(5) olio di chenopodio	(5) olio di chenopodio
(6) ciclaminalcol	(6) ciclaminalcol
(7) maleato di dietile	(7) maleato di dietile
(8) diidrocumarina	(8) diidrocumarina
(9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide	(9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo)	(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo)
(11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina	(11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina
(12) citraconato di dimetile	(12) citraconato di dimetile
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one	(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one	(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
(15) difenilammina	(15) difenilammina
(16) acrilato di etile	(16) acrilato di etile
(17) foglia di fico, fresca e in preparati;	(17) foglia di fico, fresca e in preparati;
(18) trans-2-eptenale	(18) trans-2-eptenale
(19) trans-2-esenale-dietilacetale	(19) trans-2-esenale-dietilacetale
(20) trans-2-esenale-dimetilacetale	(20) trans-2-esenale-dimetilacetale
(21) alcol idroabietilico	(21) alcol idroabietilico
(22) 4-etossifenolo	(22) 4-etossifenolo
(23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo	(23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo
(24) 7-metossicumarina	(24) 7-metossicumarina
(25) 4-metossifenolo	(25) 4-metossifenolo
(26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one	(26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one
(27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one	(27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one
(28) metil-trans-2-butenato	(28) metil-trans-2-butenato
(29) 6-metilcumarina	(29) 6-metilcumarina
(30) 7-metilcumarina	(30) 7-metilcumarina
(31) 5-metil-2,3-esandione	(31) 5-metil-2,3-esandione
(32) olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke)	(32) olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-etossi-4-metilcumarina	(33) 7-etossi-4-metilcumarina
(34) esaidrocumarina	(34) esaidrocumarina
(35) balsamo del Perù (Myroxylonpereiarae Klotzsch)	(35) balsamo del Perù (Myroxylonpereiarae Klotzsch)

- (36) 2-pentilidencicloesano
- (37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
- (38) essenza di verbena (*Lippia citriodora* Kunth).

La presenza di tracce di queste sostanze è tuttavia consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione.

Deve essere inoltre fornito un elenco delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte in quanto tali nei giocattoli in concentrazioni superiori allo 0,01% in peso:

- (1) *amyl cinnamal*
- (2) *alcol amilcinnamico*
- (3) *alcol anisilico*
- (4) *alcol benzilico*
- (5) *benzoato di benzile*
- (6) *cinnamato di benzile*
- (7) *salicilato di benzile*
- (8) *cinnamal*
- (9) *alcol cinnamico*
- (10) *citrale*
- (11) *citronello*
- (12) *cumarina*
- (13) *eugenolo*
- (14) *farnesolo*
- (15) *geraniolo*
- (16) *esilcinnamaldeide*
- (17) *idrossicitronellale*
- (18) *idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide*
- (19) *isoeugenolo*
- (20) *liliale [indicata al numero d'ordine 83 nella direttiva sui cosmetici con il nome: 2-(4-terz-butilbenzil)]*

- (36) 2-pentilidencicloesano
- (37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
- (38) essenza di verbena (*Lippia citriodora* Kunth).

- (39) *amyl cinnamal*
- (40) *alcol amilcinnamico*
- (41) *alcol anisilico*
- (42) *alcol benzilico*
- (43) *benzoato di benzile*
- (44) *cinnamato di benzile*
- (45) *salicilato di benzile*
- (46) *cinnamal*
- (47) *alcol cinnamico*
- (48) *citrale*
- (49) *Olio di citronella*
- (50) *cumarina*
- (51) *eugenolo*
- (52) *farnesolo*
- (53) *geraniolo*
- (54) *esilcinnamaldeide*
- (55) *idrossicitronellale*
- (56) *idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide*
- (57) *isoeugenolo*
- (58) *liliale [indicata al numero d'ordine 83 nella direttiva 78/768/CEE con il nome: 2-(4-terz-butilbenzil)]*

propionaldeide]

(21) d-limonene

(22) linalolo

(23) metileptin carbonato

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one

(25) estratti di Evernia prunastri

(26) estratti di Evernia furfuracea.

propionaldeide]

(59) d-limonene

(60) linalolo

(61) metileptin carbonato

(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one

(63) estratti di Evernia prunastri

(64) estratti di Evernia furfuracea.

La Commissione dà mandato al pertinente comitato scientifico di valutare le fragranze non appena sorgano preoccupazioni riguardo al rischio che esse siano allergizzanti e almeno ogni tre anni dalla data in vigore della direttiva conformemente all'articolo 46, paragrafo 2.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Allegato II – capitolo III – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7bis. I giocattoli destinati a entrare frequentemente in contatto con la pelle, in particolare i colori da stendere con le dita e le materie plastiche per modellare, devono soddisfare le disposizioni relative alla composizione e all'etichettatura previste dalla direttiva 76/768/CEE.

Motivazione

Ai giocattoli che entrano frequentemente in contatto con la pelle devono applicarsi le stesse rigorose disposizioni previste dalla direttiva relativa ai prodotti cosmetici.

Emendamento 88

Proposta di direttiva Allegato II – capitolo III – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7ter. I giocattoli destinati a entrare frequentemente in contatto con la pelle e che contengono sostanze allergizzanti diverse dalle fragranze, note per provocare effetti gravi o addirittura letali per la salute dei bambini (ad esempio quelle che provocano uno choc anafilattico), si conformano alle disposizioni in materia di etichettatura contenute nella direttiva 2006/125/CE della Commissione del 5 dicembre 2006 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini¹⁾.

1) GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.

Motivazione

Come per l'emendamento 94 ma in questo caso per le sostanze allergizzanti diverse dalle fragranze, quali glutine, ecc. I bambini che utilizzano giocattoli contenenti queste sostanze allergizzanti possono metterli in bocca o mettersi le dita in bocca; la presenza di queste sostanze può provocare reazioni dalle conseguenze più o meno gravi per la salute dei bambini. Occorre quindi etichettare la presenza di queste sostanze allergizzanti diverse dalle fragranze.

Emendamento 89

Proposta di direttiva Allegato II – capitolo III – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 quater. L'uso di fragranze allergizzanti è consentito in giocattoli scientifici e olfattivi.

I giocattoli scientifici e olfattivi devono osservare i requisiti riguardanti la composizione previsti dalla direttiva

76/768/CE e le disposizioni di cui al punto 6 dell'allegato II, parte III. Le fragranze allergizzanti utilizzate in queste due categorie di giocattoli devono essere etichettate come allergizzanti in un modo diverso dalle altre fragranze utilizzate e in modo preciso, chiaramente visibile e facilmente leggibile, al fine di informare i consumatori sull'uso e la presenza di fragranze allergizzanti.

La Commissione può chiedere al pertinente comitato scientifico di determinare i valori limite di concentrazione delle fragranze allergizzanti utilizzate in entrambe queste categorie di giocattoli. Il comitato scientifico pertinente deve formulare il proprio parere entro tre mesi. La Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura regolamentare con controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Le bottiglie contenenti fragranze in queste due categorie di giocattoli sono fornite con un'apertura dotata di un congegno che renda necessario l'uso di uno strumento specifico per estrarre campioni di minima entità di sostanze/fragranze liquide o in polvere, evitando così il rischio che dette sostanze/fragranze possano essere inghiottite se non in quantità minime.

I giocattoli di cui al presente punto sono vietati per i bambini di età inferiore ai 6 anni.

I giocattoli di cui al presente punto sono definiti nel modo seguente:

a) un giocattolo olfattivo è un giocattolo il cui obiettivo è l'apprendimento al riconoscimento o alla distinzione dei vari odori o sapori a partire da sostanze di base o da essenze di profumo;

b) un giocattolo scientifico è un giocattolo il cui obiettivo è l'apprendimento alla fabbricazione di prodotti a partire da

sostanze di base o da essenze di profumo e da altre materie prime diverse da sostanze profumanti.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Annexe II – chapitre III – paragraphe 8 – partie introductive

Testo della Commissione

8. Non devono essere superati i limiti di migrazione degli elementi sottoindicati dai giocattoli o dai loro componenti accessibili nel corso di un uso effettuato conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma.

Emendamento

8. I limiti di migrazione *seguenti non devono essere superati in tutte le parti e componenti dei* giocattoli.

Motivazione

Le disposizioni in materia di limiti di migrazione devono essere più rigidi per raggiungere l'obiettivo di rafforzare la sicurezza dei giocattoli e dell'elevato livello di protezione della salute dei bambini.

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Allegato II – capitolo III – paragrafo 8 – titolo della tabella – colonna 2

Testo della Commissione

mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile

Emendamento

mg/kg di materiale per giocattoli **solido**, secco, fragile, in polvere o flessibile

Motivazione

Occorre essere precisi e coprire tutti i tipi di materiali utilizzabili nella fabbricazione dei giocattoli per realizzare l'obiettivo di rafforzare la sicurezza dei giocattoli e l'elevato livello di protezione della salute dei bambini.

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Allegato II – capitolo III – paragrafo 8 – tabella

Testo della Commissione

Elemento	mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile	mg/kg di materiale per giocattoli liquido o coloso
alluminio	5625	1406
antimonio	45	11.3
arsenico	7.5	1.9
bario	4500	1125
boro	1200	300
cadmio	3.8	0.9
cromo (III)	37.5	9.4
cromo (VI)	0.04	0.01
cobalto	10.5	2.6
rame	622.5	156
piombo	27	6.8
manganese	1200	300
mercurio	15	3.8
nickel	75	18.8
selenio	37.5	9.4
stronzio	4500	1125
stagno	15000	3750
stagno organico	1.9	0.5
zinco	3750	938

Emendamento del Parlamento

Elemento	mg/kg di materiale per giocattoli solido , secco, fragile, in polvere o flessibile	mg/kg di materiale per giocattoli liquido o coloso
alluminio	5625	1406
antimonio	45	11.3
soppresso	soppresso	soppresso
bario	4500	1125
boro	1200	300
soppresso	soppresso	soppresso
cromo (III)	37.5	9.4
soppresso	soppresso	soppresso
cobalto	10.5	2.6
rame	622.5	156

<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>
manganese	1200	300
<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>
nickel	75	18.8
selenio	37.5	9.4
stronzio	4500	1125
stagno	15000	3750
<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>
zinco	3750	938

Motivazione

L'arsenico, il cadmio, il piombo, il cromo (VI), il mercurio e lo stagno organico sono altamente tossici. Il cadmio, il piombo, il cromo (VI) e il mercurio sono già vietati negli autoveicoli e nei dispositivi elettrici ed elettronici. Nel cemento, il cromo (VI) deve essere reso innocuo attraverso l'aggiunta di solfato ferroso. L'impiego dell'arsenico è vietato nelle vernici e nei trattamenti per il legno, mentre gli stagni organici sono vietati in quanto biocidi. Risulta evidente che le sostanze contenenti tali elementi non devono essere utilizzate nei giocattoli.

Tutti i vari tipi di materiali usati per la produzione di giocattoli dovrebbero essere coperti per rendere i giocattoli più sicuri e garantire un alto livello di protezione della salute dei bambini.

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Allegato II – capitolo III – tabella (paragrafo 2) – sotto la tabella

Testo della Commissione

Emendamento

Detti valori limite non si applicano ai giocattoli per i quali – in ragione della loro accessibilità, funzione, volume o massa – è escluso chiaramente qualsiasi pericolo dovuto alle azioni di succhiare, di leccare, ingerire o al contatto prolungato con la cute ove l'uso avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 2, comma 1.

soppresso

Motivazione

L'ultimo paragrafo deve essere soppresso in quanto consente deroghe troppo ampie al divieto di CMR.

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Allegato II – capitolo III – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È vietato l'impiego nei giocattoli o nei componenti di giocattoli di sostanze o preparati a base dei seguenti elementi:

(1) arsenico

(2) cadmio

(3) cromo (VI)

(4) piombo

(5) mercurio

(6) stagno organico

Motivazione

L'arsenico, il cadmio, il piombo, il cromo (VI), il mercurio e lo stagno organico sono altamente tossici. Il cadmio, il piombo, il cromo (VI) e il mercurio sono già vietati negli autoveicoli e nei dispositivi elettrici ed elettronici. Nel cemento, il cromo (VI) deve essere reso innocuo attraverso l'aggiunta di solfato ferroso. L'impiego dell'arsenico è vietato nelle vernici e nei trattamenti per il legno, mentre gli stagni organici sono vietati in quanto biocidi. Risulta evidente che le sostanze o i preparati a base di tali elementi non devono essere utilizzati nei giocattoli.

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Allegato II – capitolo III – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8bis. I giocattoli o parti di giocattolo destinati a essere messi in bocca, a prescindere dall'età dei bambini cui sono destinati, rispettano le esigenze relative ai limiti di migrazione previsti per i prodotti d'imballaggio delle derrate alimentari dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con

i prodotti alimentari.

Emendamento 96

Proposta di direttiva Annexe II – chapitre V

Testo della Commissione

1. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione.

2. I giocattoli di stoffa destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono essere lavabili e soddisfare i requisiti di sicurezza anche successivamente al lavaggio.

Emendamento

1. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione. ***I giocattoli devono poter essere lavati, puliti o disinfettati senza che ne siano alterate le funzioni o la sicurezza.***

2. I giocattoli di stoffa destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono essere lavabili e soddisfare ***le loro funzioni e*** i requisiti di sicurezza anche successivamente al lavaggio.

Motivazione

Un elevato livello d'igiene deve essere compatibile con la garanzia del funzionamento del giocattolo e della sicurezza dei giocattoli.

Emendamento 97

Proposta di direttiva Allegato IV – punto (a)

Testo della Commissione

a) una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti ***e*** dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le ***schede di sicurezza*** relative alle sostanze chimiche utilizzate ***da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;***

Emendamento

a) una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti, dei materiali ***e delle materie prime*** utilizzati nei giocattoli, nonché le ***informazioni dettagliate*** relative alle sostanze chimiche ***e alle quantità*** utilizzate ***nei giocattoli e nei loro componenti;***

Motivazione

La presente è un'integrazione all'emendamento 100 della relatrice destinato a includere

anche le informazioni relative alle materie prime. Le conclusioni dei test sulle sostanze chimiche possono variare notevolmente da lotto a lotto per via dell'impiego di materie prime diverse. È dunque importante che siano fornite anche le informazioni relative alle materie prime.

Emendamento 98

Proposta di direttiva Allegato V – parte B – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Queste avvertenze devono essere accompagnate da una **breve** indicazione, eventualmente contenuta nelle istruzioni per l'uso, del pericolo specifico che impone tale restrizione.

Emendamento

Queste avvertenze devono essere accompagnate da una indicazione **dei pericoli precisi che** impone tale restrizione. **L'indicazione figura in modo chiaramente visibile e leggibile sul giocattolo, o se ciò è tecnicamente impossibile, su una etichetta apposta sul giocattolo o sull'imballaggio e nelle istruzioni d'uso. I giocattoli piccoli senza imballaggio sono accompagnati da queste indicazioni.**

Motivazione

Le disposizioni previste nella proposta non sono abbastanza precise e vincolanti. L'emendamento tende a rendere più chiare e più facilmente comprensibili le disposizioni qui modificate.

Emendamento 99

Proposta di direttiva Allegato V – parte B – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Questi giocattoli devono recare la dicitura: "Attenzione: Ad esclusivo uso domestico".

Emendamento

Questi giocattoli **ad esempio**, devono recare la dicitura: "Attenzione: Ad esclusivo uso domestico **e rendono necessaria la presenza e l'aiuto di un adulto**" oppure "Attenzione! Ad esclusivo uso domestico e non è adatto a bambini di età inferiore a 6 anni senza la supervisione di un adolescente o di un adulto".

Motivazione

Le disposizioni previste nella proposta non sono abbastanza precise. La dicitura proposta è coerente col campo d'applicazione della proposta attuale ma non mette chiaramente in guardia contro un pericolo o un rischio.

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Allegato V – parte B – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Un'avvertenza chiara, visibile, facilmente leggibile e comprensibile e distinta da qualsiasi altra dicitura, figura sull'imballaggio o, ove ciò non sia possibile, sull'etichettatura del giocattolo nella quale si chiede di leggere le istruzioni, citate nel seguente comma, prima di procedere al montaggio o all'assemblaggio.

Motivazione

Occorre che ci sia un avvertimento chiaro sulla necessità di leggere le istruzioni di montaggio e d'assemblaggio prima di procedere a queste operazioni perché la persona che le effettua sappia come deve procedere per evitare qualsiasi danno.

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Allegato V – parte B – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

"Si raccomanda la sorveglianza di un adulto"

"Contiene un giocattolo da utilizzare sotto la sorveglianza di un adulto"

Motivazione

La menzione proposta non mette chiaramente in guardia contro un pericolo o un rischio. Occorre avvertire chiaramente quali sono le disposizioni da prendere.

PROCEDURA

Titolo	Sicurezza dei giocattoli	
Riferimenti	COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)	
Commissione competente per il merito	IMCO	
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 11.3.2008	
Relatore per parere Nomina	Anne Ferreira 7.3.2008	
Esame in commissione	15.7.2008	8.9.2008
Approvazione	7.10.2008	
Esito della votazione finale	+: 45	-: 6
	0: 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Iles Braghetto, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik	
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Pervenche Berès, Dieter-Lebrecht Koch	